REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dott. [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta in data 6.5.2021 al n. [redacted], promossa

d a

- [redacted] e residente in [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Nicola D'Onza del Foro di Pordenone;

a t t o r e – a p p e l l a n t e

c o n t r o

- [redacted] con sede in [redacted] in persona del Presidente del C.d.A., in qualità di mandataria di [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. [redacted];

c o n v e n u t a – a p p e l l a t a

avente per oggetto: appello a sentenza [redacted] del Giudice di Pace di Pordenone n. [redacted] R.G.;

trattenuta in decisione all'udienza del 11.2.2022, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

conclusioni

- **per parte appellante** come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto: "- nel merito, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza [redacted] del Giudice di Pace di Pordenone, respingendo integralmente le domande avanzate dalla [redacted]

siccome infondate in fatto e in diritto, anche in punto spese, per tutti i motivi dedotti nell'atto di citazione in appello d.d. 28.04.2021;

- con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.";

- **per parte appellata** come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto: "- In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'atto d'appello in quanto lo stesso mira ad ottenere una mera riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado.

- Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa pretesa e, per l'effetto, rigettare l'appello alla stregua dei motivi sopra esposti e confermare, in ogni sua parte, la sentenza impugnata;

- In ogni caso condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.".

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in appello di data 28.4.2021, [redacted] impugnava la sentenza [redacted] del Giudice di Pace di Pordenone con la quale lo stesso, dichiarato contumace nel corso del giudizio di primo grado, è stato condannato a pagare la somma di € 2.862,00 a [redacted] la quale, agendo in giudizio quale mandataria della [redacted], aveva agito per il recupero del credito in forza di contratto di servizi estetici in abbonamento dallo stesso sottoscritto con la società [redacted] la quale avrebbe poi ceduto il credito, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione, alla [redacted] (doc. 2 att.).

Parte appellante proponeva, quindi, appello avverso la predetta sentenza sulla base di tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo d'appello, deduceva l'appellante il mancato raggiungimento della prova che il credito oggetto di cartolarizzazione, ex art. 1 e 4 L. 130/1999, sia stato originato dal contratto di servizi estetici asseritamente sottoscritto da [redacted] in data 12.12.2015.

Mediante il secondo motivo d'appello, l'appellante deduceva l'assenza della dimostrazione della titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria, la [redacted] mandante della [redacted] s.p.a.

Con il terzo motivo d'appello, l'appellante deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 58 commi 2 e 4 del d. lgs. n. 385/1993 e dell'art. 2697 c.c. in quanto parte appellata non avrebbe prodotto in giudizio l'iscrizione della cessione del credito nel Registro delle imprese né la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, idonei a provare l'efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto[redacted]

Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta d.d. 24.09.2021, [redacted] eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto volto ad ottenere una mera riproposizione delle questioni già esaminate in primo grado e sostenendo, comunque, l'infondatezza in fatto e in diritto delle eccezioni promosse da parte appellante.

La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11.2.2022 previa assegnazione alle stesse dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.

***

L'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.

Preliminarmente dev'essere rigettata in quanto infondata l'eccezione di inammissibilità svolta da parte appellata secondo cui l'appellante si sarebbe limitato a proporre, in secondo grado, questioni già esaminate nel corso del giudizio di primo grado. In verità il Giudice d'appello ben può, nei limiti dei motivi d'appello, riesaminare le questioni decise in primo grado: con l'appello la causa è devoluta alla piena cognizione del giudice superiore, nei limiti dei motivi di appello. Parte appellante, impugnando la sentenza [redacted] resa nel corso del giudizio di primo grado, ha legittimamente chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado proponendo tre chiari motivi di gravame.

Il primo motivo d'appello, mediante il quale è chiesto di riformare la sentenza n.[redacted] in quanto il Giudice di Pace di Pordenone avrebbe errato nel ritenere provata l'esistenza di un contratto di vendita, avente ad oggetto un trattamento personalizzato di servizi estetici in abbonamento, sottoscritto dall'odierno appellante, deve essere rigettato in quanto infondato.

Dalla documentazione versata in atti da parte attrice nel corso del giudizio di primo grado (doc. 2 fasc. primo grado att.) si evince infatti che, come correttamente statuito sul punto dalla sentenza di primo grado: *"1) in data 12.12.2015 il sign.* [redacted] *aveva sottoscritto con la* [redacted] *contratto di vendita di servizi estetici in abbonamento avente ad oggetto il trattamento personalizzato*

di "Anticaduta Nutritive" mediante la tecnologia VL1, da effettuarsi nell'arco di 18 mesi, con decorrenza dal 12.12.2015 per un massimo di n. 1 seduta mensile con tempistiche ritenute necessarie dal centro estetico (Doc. n. 2 attrice); nonché "2)il convenuto si era impegnato quindi al pagamento di n. 18 ratei mensili mediante bollettini postali da euro 159,00 cadauno a decorrere, dal mese di gennaio, per un totale di Euro 2.2862,00 ma lo stesso non aveva pagato le suddette rate". In effetti dalla documentazione prodotta da parte appellante risulta provato come, in data 12.12.2015, [redacted] abbia sottoscritto con la [redacted] s.r.l. il contratto di cui al doc. 2 att. avente ad oggetto la vendita di servizi estetici in abbonamento ossia il trattamento "Antiage" mediante la tecnologia "VL - 1" (prevedendo quale concreta fruitrice del servizio tale [redacted]) impegnandosi al pagamento di 18 ratei mensili mediante bollettini postali da € 159,00 a decorrere dal mese di gennaio, per un totale di € 2.2862,00. Parte appellante, nel corso del presente giudizio, si è limitata a dedurre genericamente di non aver mai sottoscritto il suddetto contratto senza tuttavia disconoscerne la firma né offrire alcun elemento probatorio utile a contrastare l'evidenza documentale.

E' invece fondato il secondo motivo d'appello, mediante il quale parte appellante deduce che non sia provata la titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria [redacted] s.r.l.

Occorre precisare come, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, perché sia provata l'effettiva titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria l'art. 58 TUB ai commi 2 e 4, applicabile al caso di specie in forza del richiamo di cui all'art. 4 comma 1 legge n. 130/1999, siano necessari due adempimenti cumulativi: la notificazione della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione della cessione presso il registro delle imprese; l'art. 58 TUB dispone, infatti, al comma 2 che: "*La Banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*" e al comma 4 che: "*Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile*".

Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte "*in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del*

1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 24798/2020). Secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, sul cessionario grava l'onere di specificare gli elementi tali da consentire l'individuazione senza incertezze dei rapporti oggetto della cessione: il rapporto giuridico oggetto di cessione deve poter essere identificato con certezza tra quelli ceduti, sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. sent. n. 31188/2017; Cass. sent. n. 5385/2011; Cass. sent. n. 18361/2004).

Nel caso di specie la [redacted] s.p.a. ha prodotto in atti, seppur con errata indicazione dello stesso in citazione, l'avviso dell'avvenuta cessione del credito in Gazzetta Ufficiale (doc. 3 fasc. primo grado att.); tuttavia il suddetto avviso risulta essere del tutto generico rimandando al contratto di cessione il quale non consente di individuare con certezza i crediti ceduti e non prova, quindi, che tra gli stessi fosse presente il credito vantato dalla [redacted] s.r.l. nei confronti di [redacted]. In effetti l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19.2.2019 rimanda ad un contratto di cessione d.d. 9.1.2019, versato in atti da parte attrice, il quale però non consente comunque di individuare quali crediti siano stati effettivamente ceduti poiché risulta mancante dell'allegato A contenente l'elenco degli stessi, non prodotto nel corso del giudizio (allegati A e B appellata). Ovviamente non possono essere in questa sede esaminati i documenti prodotti, inammissibilmente e scorrettamente, da parte appellata con la memoria di replica (!) nel presente grado di giudizio.

La pubblicazione dell'avviso di (una) cessione sulla Gazzetta Ufficiale è, in conclusione, insufficiente a provare la titolarità del(lo specifico) credito in capo all'istante (cfr. ancora Cass., sez. III, sent. n. 22268/2018).

Rimane di conseguenza assorbito il terzo motivo d'appello, mediante il quale l'odierno appellante contesta(va) l'efficacia della cessione del credito nei confronti di [redacted], risultando l'opponibilità della cessione questione che può essere esaminata solo una volta che sia ritenuta provata la cessione stessa, ovvero la titolarità del credito fatto valere in capo al cessionario.

Le spese di lite del presente grado di giudizio – essendo la parte appellante rimasta contumace avanti al Giudice di Pace - seguono la soccombenza (in ogni caso prevalente in capo a parte appellata) e

sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 37/18 con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello iscritta al n. [redacted] R.G. così decide:

1) in riforma della sentenza n. [redacted] del Giudice di Pace di Pordenone, rigetta le domande proposte da [redacted] s.p.a. in qualità di mandataria di [redacted] S.r.l. nei confronti di [redacted], in quanto infondate;

2) condanna parte appellata [redacted] s.p.a. alla rifusione, in favore dell'appellante [redacted], delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in [redacted] per compenso di avvocato ed in [redacted] per spese esenti, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa 4% se ed in quanto dovute per legge, con distrazione in favore del procuratore avv. D'Onza ex art. 93 c.p.c.

Così deciso in Pordenone, il 8.6.2022

dott. [redacted]